



UNIVERSITÀ DI PAVIA
Dipartimento di
Ingegneria Industriale
e dell'Informazione

Il Direttore
Prof. Riccardo Bellazzi

Titolo X Classe 4
Fascicolo n. 7651 Anno 2022
Allegato 2

OGGETTO DECRETO: Determina a contrarre tramite affidamento diretto extra Mepa (con preventivo già acquisito) – Acquisto FPH Spectrum Rider – Rohde & Schwarz Italia Spa

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

- **PREMESSO** che il Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'Informazione ha necessità di procedere all'acquisto di FPH Spectrum Rider, per le esigenze di svolgimento dell'attività didattica e di ricerca nell'ambito della misura di campi elettromagnetici ambientali, Prof.ssa Evelina Mognaschi;
- **RICHIAMATO** l'art.32 (*Fasi delle procedure di affidamento*), comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. (*Codice dei contratti pubblici*) ai sensi del quale le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- **VISTO** l'art.1, comma 449 della Legge n.296/2006 e s.m.i. ai sensi del quale le istituzioni universitarie sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro di Consip s.p.a.;
- **ACCERTATA** l'insussistenza di una convenzione Consip attiva per i beni richiesti;
- **VISTO** l'art.1, comma 450 della Legge n.296/2006 e s.m.i. ai sensi del quale le Università per acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00 e inferiori alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica amministrazione;
- **ACCERTATO** che i beni richiesti sono presenti nel catalogo MEPA, ma i beni offerti hanno caratteristiche tecniche e prestazionali non rispondenti alle specifiche esigenze della struttura, come illustrato nella dichiarazione della Prof.ssa Mognaschi (*Allegato 1: dichiarazione Mepa*);
- **ACQUISITO** il preventivo dell'operatore Rohde & Schwarz Italia Spa, individuato dalla Prof.ssa Mognaschi mediante indagine di mercato informale, che ha offerto per i beni in oggetto l'importo di € 27.026,70 (IVA esclusa) (*Allegato 2: Preventivo*);
- **ACCERTATA** la congruità del preventivo proposto con gli attuali costi di mercato e la compatibilità dell'importo con i vincoli imposti dalla vigente normativa per poter procedere ad affidamento diretto;
- **RICHIAMATO** l'art. 1, comma 1, lett. a) della Legge n. 120/2020 che consente di procedere per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 139.000,00=, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;



UNIVERSITÀ DI PAVIA
Dipartimento di
Ingegneria Industriale
e dell'Informazione

Il Direttore
Prof. Riccardo Bellazzi

- **RICHIAMATO** il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la contabilità, con particolare riguardo all'art. 43 (*Poteri di spesa*);
- **ACQUISITO** il CIG n. Z9439293B5;
- **ACCERTATA** la sussistenza della copertura finanziaria;

DISPONE

- di autorizzare, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a) della Legge n. 120/2020, l'affidamento diretto all'operatore Rohde & Schwarz Italia Spa della fornitura di FPH Spectrum Rider;
- di nominare la Dott.ssa Nicoletta Galli responsabile del procedimento, con il supporto della Prof.ssa Mognaschi, richiedente l'acquisto;
- di far gravare la relativa spesa quantificata complessivamente in € 32.972,57 (già comprensivi di IVA) sul conto "Attrezzature elettriche ed elettroniche scientifiche" del bilancio di previsione dell'Ateneo relativo all'esercizio finanziario 2022.

Pavia, data della sottoscrizione digitale

IL DIRETTORE
Prof. Riccardo BELLAZZI
(documento firmato digitalmente)



Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'Informazione

Pavia, 21/12/2022

Il sottoscritto Maria Evelina Mognaschi dichiara che in data odierna ha effettuato una verifica sul sito www.acquistinretepa.it relativa alla presenze dei seguenti beni/servizi:

Analizzatore di spettro FPH (5kHz-26GHz) con estensione a 31GHz completo di antenna isotropica (700MHz-6GHz)

Al termine della verifica ha accertato che in Consip:

- non sono attive convenzioni quadro per la categoria merceologica desiderata (*allegare esito ricerca*)
- la convenzione non è ancora disponibile e vi è una motivata urgenza di procedere autonomamente all'acquisto (*esplicitare sinteticamente le motivazioni d'urgenza*)
- il fabbisogno della struttura è inferiore al quantitativo minimo di acquisto imposto da Consip (*indicare i quantitativi necessari alla struttura e quelli imposti da Consip*)
- il bene/servizio è presente nel catalogo Consip ma ha caratteristiche tecniche e prestazionali non rispondenti alle specifiche esigenze della struttura, nello specifico per la seguente motivazione:
.....
.....
.....

Ha verificato inoltre che sul mercato elettronico:


- il bene/servizio non è presente nel catalogo MEPA (*allegare esito ricerca*)
- il bene/servizio è presente nel catalogo MEPA ma ha caratteristiche tecniche e prestazionali non rispondenti alle specifiche esigenze della struttura, nello specifico per la seguente motivazione:
i beni offerti dalle due ditte presenti in Mepa sono un oscilloscopio e un analizzatore, mentre il prodotto di cui si richiede l'acquisto è costituito da vari componenti, come specificato nell'offerta allegata. Inoltre l'acquisto è rivolto direttamente al produttore che ha praticato un forte sconto in offerta.

Chiede pertanto di voler effettuare l'ordine del bene/servizio mediante acquisizione in economia.

In fede

Maria Evelina Mognaschi

Visto: Il Responsabile dell'Unità
.....



Rohde & Schwarz Italia S.p.A.
Via Tiburtina 1095 / 00156 Roma RM / IT

Università degli Studi di Pavia
Facoltà di Ingegneria Dip. Elett. - Lab.
Sig.ra Dott.ssa Maria Evelina Mognaschi
Via Ferrata 5
27100 Pavia PV

Responsabile

Luigi Lorusso
Telefono +39 02 9570 4-647
luigi.lorusso@rohde-schwarz.com

05 dicembre 2022

Oggetto: FPH Spettro Rider
Offerta numero: 667167.1
Nr. Cliente: 108822

Centralino +39 06-415981

Egr.Sig.a Mognaschi

Nel ringraziare per la Vs. gradita richiesta, siamo lieti di rimettere la ns. offerta per la fornitura del seguente materiale di produzione della nostra Rappresentata, Spett.le Rohde & Schwarz GmbH.

Sede Legale, Direzione e Uffici:
Via tiburtina 1095 - 00156 Roma
tel 06.41598.1 fax 06.41538.308
P.IVA 04432101006

rsi.info@rohde-schwarz.com
www.rohde-schwarz.com

Posta certificata:
rohde-schwarz@pec.it
Filiale: Via A. Cazzaniga, 63
20064 Gorgonzola (MI)
tel 02.95704 fax 02.95704608

Per l'accettazione della presente offerta vi preghiamo di restituircela debitamente sottoscritta dal Vostro legale rappresentante unitamente alle allegate condizioni di vendita/Fornitura. La mancata sottoscrizione di entrambi i documenti impedirà il perfezionamento del contratto e potrebbe comportare ritardi nella consegna della merce ordinata.

Coordinate bancarie:
IT1010310403216000000820402
C/C dedicato:
IT5500310403216000000820606

In attesa di un gradito ordine da intestare e trasmettere a
Rohde & Schwarz Italia S.p.A. Via Tiburtina, 1095 - 00156 Roma
via fax: 06-41598448
via mail: luigi.lorusso@rohde-schwarz.com
cc: ordini.rsi@rohde-schwarz.com

L'occasione ci è gradita per porgerVi i nostri più cordiali saluti.

Luigi Lorusso
+39 337 149 5775

Cordiali Saluti

Leonardo Nanetti Luigi Lorusso



Pos.	Modello Descrizione / Tempi di consegna (sett)	Part Number	Qtà pz.	Prezzo unità EUR	Prezzo Totale EUR	
1	FPH Spectrum Rider Garanzia 1.1 - 1.3: 36 months Garanzia 1.5: 12 months Garanzia 1.7: 12 months		1			
1.1	FPH Spectrum Rider FPH, Handheld Spectrum Analyzer 5kHz-26GHz	1321.1111.26	1	20.356,25	20.356,25	
1.2	FPH-B31 Spectrum Analyzer Frequency Upgrade 26.5 GHz to 31 GHz (software license)	1321.0780.02	1	5.187,50	5.187,50	
1.3	FPH-B25 Spectrum Analyzer Preamplicifier, 5 kHz to 31 GHz for R&S®FPH var .26 (software license)	1321.0873.02	1	1.543,75	1.543,75	
1.4	FPH-K105 EMF measurement application (software license) Garanzia: 36 mesi	1334.6946.02	1	1.800,00	1.800,00	
1.5	TS-EMF Portable EMF measurement system, hard case	1158.9295.05	1	793,75	793,75	
1.6	TSEMF-CV Converter cable for TS-EMF field sensor Garanzia: 12 mesi	1158.9250.02	1	256,25	256,25	
1.7	TSEMF-B2 Isotropic antenna 700 MHz - 6 GHz for TS-EMF	1074.5702.02	1	9.893,75	9.893,75	
1.8	TS-EMFZ2 EMF Cable Set for 6GHz Garanzia: 12 mesi	1166.5708.04	1	556,25	556,25	
				Prezzo Pos. (1) EUR	40.387,50	40.387,50
2	FSH-Z32 Spare battery pack for FSH Garanzia: 12 mesi	1145.5796.02	1	168,75	168,75	



	Totale offerta	EUR	40.556,25
	Sconto posizioni	-33,36%	-13.529,55
	Prezzo netto totale	EUR	27.026,70

Alcuni articoli ordinati, a causa di modifiche tecniche sostanziali, potrebbero essere sostituiti con articoli nuovi. In questo caso, il cliente accetta la modifica dell'oggetto del contratto anche dopo l'emissione dell'ordine, a condizione che i termini e le condizioni concordati vengano mantenuti e che l'articolo successivo sia conforme alle specifiche tecniche dell'articolo ordinato dal cliente.

Il cliente è tenuto a effettuare i pagamenti tramite conto bancario intestato a proprio nome.

Il cliente è responsabile per tutti i pagamenti derivanti dal rapporto contrattuale e deve garantire il rispetto di tutta la legislazione applicabile, in particolare per quanto riguarda la prevenzione del riciclaggio di denaro.



Condizioni di Pagamento:	30 gg. dffm
Consegna: 10-12 settimane	I tempi di consegna stimati sono indicati in offerta per ogni articolo e possono variare al momento dell'ordine. La data di consegna sarà comunicata nella conferma d'ordine. Consegne parziali possibili .
Imballo:	Incluso
Spedizione/ Destinazione:	da precisare nell'ordine
Validità:	questa offerta è valida fino a dicembre 30, 2022
Garanzia standard:	Il periodo di garanzia è 12 mesi dalla data di consegna (se non diversamente specificato per singolo articolo)
I.V.A. 22%:	Esclusa, a Vostro carico
Condizioni di Resa:	CIP (Trasporto e assicurazione pagati (franco destino)) Pavia INCOTERMS 2010

**** Nota:** Materiale soggetto alla vigente normativa di controllo delle esportazioni

La consegna di tali materiali potrebbe subire un ritardo dovuto alla necessità di licenza di esportazione da parte della ns. Casa Madre.
Sarà nostra cura informarVi tempestivamente circa tale evenienza.



Condizioni generali per la fornitura di prodotti e prestazioni da utilizzare nei rapporti commerciali con aziende

Versione: ottobre 2019

1. Disposizioni generali

1.1 Le presenti Condizioni Generali regolano i diritti e gli obblighi relativi alle forniture di beni (p. es. prodotti, strumenti, apparecchiature; di seguito: "forniture") e alle prestazioni di servizio (p.es. installazione, montaggio, taratura, messa in esercizio; di seguito: „prestazioni“) di Rohde & Schwarz Italia S.p.A. (di seguito: „RSI“) ad aziende e altresì a qualsivoglia tipologia di persona giuridica di diritto pubblico (di seguito: „Committente“). Le Condizioni Generali sono parte integrante del contratto stipulato di volta in volta, il quale si considera perfezionato con il conferimento dell'ordine da parte del Committente e la successiva accettazione della fornitura o del servizio da parte di RSI. In caso di discrepanza tra le condizioni di accettazione della fornitura e le presenti Condizioni Generali, prevarranno le condizioni di accettazione della fornitura. RSI rifiuta condizioni di contratto diverse o aggiuntive applicate dal Committente, anche se non esplicitamente contestate.

1.2 Documenti quali p. es. immagini, disegni, indicazioni di peso, specifiche di prestazioni su depliant, preventivi e schede tecniche, rappresentano esclusivamente descrizioni approssimative delle forniture o delle prestazioni e non sono vincolanti. RSI si riserva il diritto di effettuare modifiche motivate e giustificate dallo stadio di avanzamento tecnico, anche dopo la conferma dell'ordine.

1.3 Senza previa autorizzazione scritta di RSI, il Committente non è autorizzato a riprodurre, fotocopiare, distribuire o cedere a terzi i documenti elencati al precedente articolo 1.2, né a utilizzare tali documenti per uno scopo contrario agli interessi di RSI. In caso di mancato conferimento dell'ordine a RSI, i documenti di RSI dovranno essere immediatamente restituiti. Le disposizioni del presente paragrafo si applicano, mutatis mutandis, anche ai documenti che il Committente ha messo a disposizione di RSI. Documenti messi a disposizione di RSI possono essere tuttavia divulgati a terzi che sono stati autorizzati da RSI ad effettuare forniture e/o prestazioni.

2. Prezzi

2.1 In base alle regole degli INCOTERMS 2010, pubblicazione ICC n. 715 ED, i prezzi si applicano a forniture a resa CIP al luogo di consegna definito nell'offerta o altrove, salvo espresso patto contrario alle presenti Condizioni Generali. Per le prestazioni si rimanda all'articolo. 8.

I prezzi si intendono in Euro (€), esclusa l'imposta sul valore aggiunto (IVA) di volta in volta applicabile a norma di legge. A ciò sono da aggiungere tasse, dazi doganali o imposte, nonché spese consolari e di legalizzazione documenti, eventualmente applicate secondo le norme di un diritto diverso da quello indicato all'articolo 13.1. Nel prezzo è compreso l'imballaggio conforme agli usi commerciali correnti. Le spese d'imballaggio di antenne, trasmettitori, impianti e sistemi, nonché imballaggi particolari su richiesta del Committente sono da fatturare separatamente.

2.2 I prezzi riflettono la situazione dei costi di RSI al momento della stipula del contratto. Ove si verificano modifiche relative ai costi prima del giorno della fornitura o della prestazione, RSI si riserva il diritto di adeguare i prezzi, a patto che le forniture e/o le prestazioni debbano essere eseguite, come pattuito, al più tardi entro quattro (4) mesi dalla stipula del contratto.

3. Riserva di proprietà

3.1 Le parti concordano che la merce oggetto delle forniture rimane di proprietà di RSI fino al pagamento integrale della fattura (articoli 1523 - 1526 del Codice Civile). Il committente è tenuto ad intraprendere e ad agevolare ogni misura a tutela della proprietà o degli interessi di sicurezza della merce oggetto di riserva di proprietà.

4. Condizioni di pagamento

4.1 Il saldo dei pagamenti deve essere effettuato a RSI, senza costi aggiuntivi, entro trenta (30) giorni dalla data di emissione della fattura.

4.2 A partire da un valore d'ordine di oltre € 50.000 netti, è dovuto al momento del conferimento dell'ordine un acconto del trenta per cento (30%), più IVA in proporzione. RSI non è tenuta a pagare interessi sull'acconto.

4.3 RSI si riserva il diritto di esigere garanzie di pagamento e/o anticipi.

4.4 Il Committente può esercitare il diritto di ritenzione o compensare solo quei crediti che non siano controversi o che siano stati sanciti da sentenza passata in giudicato. Al Committente spetta l'esercizio del diritto di ritenzione soltanto per crediti che si basano sullo stesso rapporto contrattuale delle controprese di RSI.

4.5 In caso di pagamento ritardato da parte del Committente, RSI si riserva di far valere ulteriori diritti e di calcolare i rispettivi interessi di mora nella misura dell'otto per cento (8%) oltre il tasso d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione come pubblicato ogni semestre dal Ministero Italiano dell'Economia e delle Finanze.

4.6 Il ritardo nei pagamenti e nell'adempimento parziale o totale degli obblighi da parte del Committente nei confronti di RSI comporta la decadenza di tutti gli sconti pattuiti sui prezzi definiti da contratto e di tutte le restanti riduzioni di prezzo convenute.

4.7 Luogo di pagamento è Roma.

5. Tempi di consegna e/o di adempimento delle prestazioni

5.1 Il rispetto dei tempi di consegna e/o di adempimento delle prestazioni da parte di RSI è subordinato all'adempimento puntuale e corretto di tutti gli obblighi assunti dal Committente, in particolare il ricevimento puntuale di tutti i documenti richiesti al Committente, delle autorizzazioni e dei permessi, delle licenze per i progetti, la provvista di materiale corretta di cui all'articolo 8, insieme al rispetto degli altri obblighi da parte del Committente necessari alle forniture e/o all'adempimento delle prestazioni in tempo utile e in modo corretto da parte di RSI. Se tali presupposti non sono soddisfatti nei tempi richiesti, i tempi di consegna si posticipano di conseguenza, insieme a un ragionevole termine per il ripristino delle attività. La frase precedente trova applicazione anche nel caso in cui ci sia da corrispondere un anticipo ai sensi dell'articolo 4.2 o secondo un altro accordo delle parti contrattuali.

5.2 I tempi si considerano rispettati all'adempimento degli obblighi da parte di RSI secondo quanto stabilito dagli INCOTERMS.

5.3 Qualora il mancato rispetto dei tempi di consegna e/o di adempimento delle prestazioni sia dovuto a motivi imputabili al Committente, si considerano rispettati i termini con la comunicazione della disponibilità alla fornitura e all'adempimento della prestazione entro i termini pattuiti.

5.4 Se il mancato rispetto dei tempi di consegna e/o di adempimento delle prestazioni è dovuto a cause di forza maggiore, p. es. mobilitazioni, guerra, sommosse o eventi analoghi come sciopero, serrata, o al sopraggiungere di altri eventi imprevedibili, i tempi di consegna si posticipano di conseguenza, insieme a un ragionevole termine per il ripristino delle attività. Sono comprese nei casi di forza maggiore anche tutte le disposizioni di diritto sovrano come la mancata concessione da parte di un'autorità di un permesso necessario,



nonostante corretta presentazione di domanda, l'imposizione di un embargo, le restrizioni nei trasporti e nel consumo energetico, inoltre la mancanza generale di materie prime e beni di approvvigionamento nonché altri motivi non imputabili a RSI come la mancata fornitura o la fornitura ritardata da parte di fornitori. Se un impedimento di forza maggiore si protrae per oltre sei (6) mesi, entrambe le parti sono autorizzate a recedere dal contratto.

5.5 Se il ritardo è imputabile esclusivamente a RSI, il Committente, ove possa dimostrare l'insorgere del danno causatogli dal ritardo, può esigere a partire dalla terza settimana intera un risarcimento del danno pari allo zero virgola cinque percento (0,5%) per ogni successiva settimana intera, fino a raggiungere complessivamente il livello massimo del cinque percento (5%) del valore della merce e/o della prestazione eseguita in ritardo.

5.6 In tutti i casi di ritardata consegna, anche trascorso l'eventuale termine stabilito a carico di RSI, sono escluse sia le pretese del Committente al risarcimento del danno da ritardo delle forniture e/o delle prestazioni, sia altri diritti di risarcimento danni che superino il valore massimo del cinque percento (5%) di cui all'articolo 5.5.

5.7 Il Committente è autorizzato a risolvere il contratto soltanto nel caso in cui il danno di mora abbia raggiunto il livello massimo del cinque percento (5%) di cui all'articolo 5.5. Su richiesta di RSI, il Committente è tenuto a dichiarare, entro un ragionevole limite di tempo, se intende recedere dal contratto a causa del ritardo nella consegna e/o nell'adempimento della prestazione, e/o richiedere il risarcimento del danno in luogo della prestazione oppure in aggiunta alla prestazione, o infine se intende comunque accettare la fornitura e/o prestazione. I diritti derivanti dal ritardo delle forniture e/o delle prestazioni devono essere fatti valere a pena di decadenza entro sei (6) mesi dal loro sorgere e dalla loro conoscenza o conoscibilità con l'ordinaria diligenza.

5.8 Se su richiesta del Committente (o comunque per altri motivi a lui imputabili) la spedizione o la consegna vengono ritardate, al Committente possono essere addebitate - a partire dal primo giorno dall'avviso di merce pronta per la spedizione - spese di magazzino pari allo zero virgola cinque percento (0,5%) dell'importo fatturato per ogni nuovo mese iniziato, senza tuttavia superare un massimo totale del cinque percento (5%) dell'importo fatturato. Le parti contrattuali hanno facoltà di comprovare spese di magazzino di entità superiore o inferiore.

6. Fornitura / Presa in consegna

6.1 Se è stata pattuita una presa in consegna, le forniture e l'adempimento di prestazioni conformi a contratto devono essere accettate dal Committente - anche in presenza di anomalie non sostanziali.

6.2 Sono ammesse forniture anticipate o parziali, purché risultino accettabili da parte del Committente.

6.3 Se è stata pattuita una presa in consegna e RSI richiede, dopo il completamento, l'accettazione delle forniture e/o prestazioni come da contratto, il Committente è tenuto ad accettare immediatamente le forniture e/o prestazioni, al più tardi comunque entro due (2) settimane. La presa in consegna si intende avvenuta se il Committente non esegue l'accettazione entro i termini stabiliti o la nega illegittimamente. La presa in consegna si intende altrettanto avvenuta dopo che la merce consegnata è entrata in uso, decorso un periodo di prova convenuto.

7. Passaggio del rischio

Il rischio viene trasferito al Committente nei casi seguenti:

7.1 in caso di forniture (parziali) senza prestazioni secondo quanto stabilito dagli INCOTERMS;

7.2 in caso di forniture (parziali) con prestazioni il giorno dell'accettazione da parte del Committente; nel caso in cui sia stato convenuto un test di funzionamento, dopo la corretta esecuzione dello stesso. In tal caso si presuppone che il test di funzionamento ovvero l'accettazione avvenga immediatamente dopo l'installazione o il montaggio pronti per la messa in esercizio. Altrimenti il rischio viene trasferito al Committente con l'installazione o il montaggio.

7.3 Per l'intervallo di tempo durante il quale la spedizione, il recapito, l'inizio o l'esecuzione della prestazione oggetto del contratto siano ritardati su richiesta del Committente o per motivi a lui imputabili (ritardo di accettazione). RSI è tuttavia disposta ad assicurare la merce oggetto della fornitura su richiesta e a spese del Committente.

8. Prestazioni d'opera

8.1 Per il calcolo delle prestazioni si applica il listino prezzi dei servizi di RSI nella versione di volta in volta attuale. Hanno inoltre valore integrativo e prioritario le Condizioni Supplementari aggiornate di RSI per Prestazioni effettuate nei Centri Servizi Rohde&Schwarz e presso l'azienda del Committente di RSI.

8.2 I preventivi sono da ritenersi non vincolanti e sono elaborati previo accordo disgiunto. I costi di elaborazione del preventivo sono compresi nel prezzo, salvo patto contrario, e sono da fatturare separatamente in caso di mancato conferimento dell'ordine.

8.3 Prima di iniziare ad eseguire la prestazione, gli oggetti messi a disposizione del Committente si devono trovare, al completo, in un luogo convenuto, compresi gli accessori e - in caso di prodotti di terzi - comprese le istruzioni per l'uso, le descrizioni e il loro listino prezzi. I costi di spedizione sono a carico e a rischio del Committente. Tutti i lavori di preparazione che il Committente è tenuto ad effettuare prima dell'installazione devono essere progrediti al punto tale da poter iniziare immediatamente con l'adempimento delle prestazioni all'arrivo del personale incaricato da RSI, e da poter eseguire l'opera senza interruzioni.

8.4 Il Committente è tenuto a procurare tempestivamente a proprie spese, nella misura necessaria e nella qualità idonea tutto il personale di supporto, i lavori ausiliari estranei al settore di RSI, oggetti e materiali necessari, forza lavoro, acqua, allacciamenti e adduzioni, indumenti e dispositivi di protezione, locali adeguati (compresi quelli per immagazzinare materiali). Il Committente è tenuto inoltre a procurare tempestivamente e a proprie spese concessioni amministrative, compresi i permessi di soggiorno, nonché a comunicare disposizioni antinfortunistiche specifiche del luogo.

8.5 Prima dell'inizio dell'adempimento della prestazione il Committente è tenuto a mettere a disposizione senza esplicita richiesta tutte le indicazioni necessarie riguardo alla posizione di condutture nascoste insieme alle indicazioni di statica necessarie.

8.6 RSI ha la facoltà di decidere il luogo di adempimento delle prestazioni, qualora queste non debbano essere adempiute in un luogo soltanto.

8.7 Se l'adempimento delle prestazioni viene ritardato da circostanze non imputabili a RSI, in particolare sul cantiere o nel luogo di esecuzione, il Committente è tenuto ad assumersi i costi derivati a RSI, compresi i costi del tempo di attesa e degli ulteriori necessari viaggi del personale lavorativo:

9. Software

9.1 RSI concede al Committente il diritto non esclusivo di utilizzare i programmi informatici e la relativa documentazione oggetto del contratto (i programmi informatici e la relativa documentazione sono denominati insieme „software”) esclusivamente per la messa in funzione dell'hardware previsto o compreso nella fornitura. Il diritto di utilizzo è limitato al periodo convenuto; salvo patto contrario il diritto di utilizzo è illimitato nel tempo. Il diritto di utilizzo del software non include in particolare né il diritto alla traduzione, alla locazione, al prestito, alla sublicenza, né il diritto alla divulgazione, alla comunicazione pubblica e alla messa a disposizione online a terzi esterni



all'azienda del Committente. Il diritto di utilizzo non include inoltre il diritto alla riproduzione, qualora questa non si renda necessaria per la messa in funzione dell'hardware previsto o compreso nella fornitura, oppure per realizzare una copia di sicurezza. Fermo restando diverse disposizioni di legge o salvo patto contrario per iscritto, il Committente non è autorizzato a elaborare il software in tutto o in parte, a decompilarlo, a disassemblarlo oppure a svilupparlo in altro modo allo scopo di risalire al codice sorgente.

9.2 RSI concede al Committente il diritto - revocabile per giusta causa - di trasferire a terzi il diritto di utilizzo a lui stesso concesso. Il Committente è tuttavia autorizzato a trasferire a terzi il diritto di utilizzo del software soltanto insieme all'hardware da lui acquistato con il software di RSI, o quello previsto da RSI per il software stesso. In tal caso il Committente è tenuto ad applicare a terzi gli obblighi e le limitazioni ivi enunciate.

9.3 La cessione del software avviene esclusivamente in forma leggibile da calcolatore (object code), senza codice sorgente (source code) e documentazione del codice sorgente.

9.4 RSI rimane titolare di tutti i restanti diritti relativi al software.

9.5 Se viene ceduto al Committente un software per il quale RSI è titolare soltanto di un diritto di utilizzo derivato e che non sia un software open source (software di terze parti), si applicano le condizioni di utilizzo convenute tra RSI e il concessionario di licenza, anche per i rapporti di negozio tra RSI e il Committente - in aggiunta e prioritariamente a quanto previsto al presente articolo 9. Se viene ceduto al Committente un software open source, si applicano le condizioni di utilizzo del software open source, che sono prioritarie rispetto alle disposizioni del presente articolo 9. RSI cede al Committente il codice sorgente almeno su richiesta, ove le condizioni di utilizzo del software open source richiedano una produzione del codice sorgente. RSI rimanderà, in luogo appropriato, all'esistenza e alle condizioni di utilizzo del software di terze parti, compreso il software open source, e renderà accessibili le condizioni di utilizzo stesse.

10. Garanzia per vizi della cosa

10.1 In caso di forniture e/o prestazioni che presentino vizi, RSI dovrà a sua scelta rimuovere il vizio gratuitamente tramite una miglioria, in altre parole effettuare la fornitura o eseguire nuovamente la prestazione (azioni di seguito indicate con il termine „adempimento successivo”), a condizione che la causa del difetto sussista già al momento del passaggio del rischio come all'articolo 7.

10.2 Il Committente deve esercitare i derivanti da vizi della cosa a pena di decadenza entro dodici (12) mesi calcolati dal termine di consegna, definito agli articoli 2.1 e 5.2 e quello della presa in consegna, definito all'articolo 6.

Ciò non trova applicazione nel caso in cui siano previste per legge scadenze, nonché in caso di dolo, reticenza dolosa del vizio o per mancata osservazione di una garanzia di qualità.

10.3 Il Committente è tenuto a denunciare immediatamente a RSI per iscritto e dettagliatamente eventuali vizi della cosa e comunque entro 8 giorni in caso di forniture e di 60 giorni in caso di prestazioni. Se la denuncia è infondata, RSI ha il diritto di richiedere al Committente il risarcimento delle spese eventualmente sostenute.

10.4 A RSI deve essere sempre concessa la possibilità di un adempimento successivo entro un periodo ragionevolmente adeguato. Se il difetto non viene eliminato, il Committente può recedere dal contratto o ridurre il compenso, fatte salve le eventuali richieste di risarcimento danni di cui all'articolo 12.

10.5 Non sussistono diritti per vizi della cosa nei casi seguenti:

10.5.1 in caso di divergenze soltanto irrilevanti rispetto alle caratteristiche pattuite e/o di diminuzione irrilevante dell'utilizzabilità;

10.5.2 in caso di danni sorti dopo il passaggio del rischio (p. es. a causa di imperizia o negligenza, per l'uso di mezzi di produzione inadatti, per eccessiva sollecitazione, a causa di lavori edili imperfetti, di un terreno edificabile inadatto) o per deperimento naturale;

10.5.3 in caso di danni sorti a causa di interferenze di natura chimica, elettrochimica, elettrica e atmosferica o di altri agenti esterni sopravvenuti dopo il passaggio del rischio e non previsti da contratto, oppure;

10.5.4 qualora il vizio sia sopraggiunto a seguito di una modifica o installazione delle forniture e/o delle prestazioni non eseguita a regola d'arte dal Committente o da terzi e contrariamente alle specifiche delle istruzioni d'uso, o insieme a prodotti non forniti da RSI.

10.6 I costi necessari all'adempimento successivo, in particolare quelli concernenti trasporto, viaggio, lavoro e materiali, sono a carico di RSI, a patto che la merce oggetto della fornitura non sia stata trasportata - contrariamente al suo utilizzo specifico - in un luogo diverso dal luogo di consegna convenuto. Qualora la merce oggetto della fornitura - dopo il suo utilizzo specifico - sia stata trasportata in un luogo diverso da quello convenuto, sono a carico di RSI soltanto i costi che sarebbero derivati se il Committente non avesse intrapreso il suddetto trasporto della merce. I conseguenti costi aggiuntivi sono in questo caso a carico del Committente.

10.7 Software

Sono considerati vizi del software soltanto le divergenze dalle specifiche che siano dimostrate dal Committente e riproducibili. Non sussiste tuttavia alcun vizio, se questo non compare nell'ultima versione del software ceduta al Committente e il cui utilizzo sia ragionevole per il Committente. Non sussistono inoltre diritti del Committente per vizi della cosa, se il vizio deriva da una delle seguenti circostanze: (i) incompatibilità del software con il sistema di elaborazione dati utilizzato dal Committente, (ii) utilizzo del software insieme a software di terzi, ove questo non sia esplicitamente previsto nella documentazione di RSI o permesso altrove per iscritto da RSI, (iii) manutenzione non adeguata del software da parte del Committente o di terzi.

10.8 Taratura

La taratura stabilisce, sotto condizioni specificate, una relazione tra i valori forniti da uno strumento o apparecchiatura per misurazione e i corrispondenti valori normati di una grandezza misurabile. Lo scopo delle misurazioni è definito dai dati tecnici o dalle loro descrizioni dei prodotti. In base a istruzioni specifiche, i valori rilevati possono essere registrati in un documento e considerati corretti al momento della verifica. Al momento dell'operazione di taratura, il Committente ha il diritto di accertarsi della corretta esecuzione della stessa nei locali commerciali di RSI. Il Committente non può far valere ulteriori diritti derivanti da vizi.

10.9 Sono esclusi ulteriori diritti derivanti da vizi della cosa.

11. Garanzia per l'evizione / Violazione dei diritti di protezione industriale

11.1 RSI è tenuta ad eseguire le forniture e/o prestazioni esenti da diritti di terzi, p. es. diritti di protezione industriale e diritti d'autore di terzi (di seguito definiti „diritti di protezione”) solamente nel paese del luogo di consegna. Qualora un terzo, a causa della violazione dei diritti di protezione avvenuta mediante l'uso conforme a contratto delle forniture e/o prestazioni di RSI, avanzi nei confronti del Committente delle pretese legittime, RSI risponde verso il Committente come segue ed entro il termine di decadenza di cui all'articolo 10.2.

11.1.1 RSI può a sua scelta e a proprie spese ottenere un diritto di utilizzazione per le relative forniture e/o prestazioni, oppure modificarle in modo che non sia violato il diritto di protezione, oppure provvedere alla loro sostituzione.

11.1.2 Qualora ciò non fosse possibile a condizioni ragionevolmente accettabili per RSI, spettano al Committente i diritti di risoluzione o di riduzione del prezzo previsti dalla legge e il risarcimento danni di cui all'articolo 12.

11.1.3 Gli obblighi di RSI di cui sopra sussistono solamente qualora il Committente provveda immediatamente a informare per iscritto RSI circa le pretese avanzate dal terzo, non riconosca la violazione e alla RSI rimangano riservate tutte le misure volte ad eliminare il danno nonché le trattative di transazione. Qualora il Committente, per motivi di rivendicazione dei diritti di terzi, dovesse sospendere l'utilizzo delle forniture e/o prestazioni, è tenuto a portare a conoscenza del terzo che la sospensione dell'utilizzo non comporta alcun



riconoscimento della violazione di un diritto di protezione.

11.2 Resta escluso qualsiasi diritto del Committente per vizi giuridici, qualora le cause della violazione del diritto di protezione siano a lui imputabili.

11.3 Resta inoltre escluso qualsiasi diritto del Committente, qualora la violazione del diritto di protezione fosse dovuta a specifiche prescrizioni del Committente, ad un utilizzo non prevedibile da RSI, oppure al fatto che il Committente o terzi abbia modificato le forniture e/o prestazioni e la abbia utilizzate con altri prodotti non forniti da RSI.

11.4 Sono escluse ulteriori pretese per vizi giuridici.

12. Responsabilità civile per danni

12.1 RSI risponde illimitatamente per danni a essa imputabili a titolo di dolo o colpa grave, di garanzie rilasciate per iscritto, e, nei casi di colpa grave, di lesioni, anche letali, del corpo e della salute. Rimane salva la responsabilità in conformità alla legge sulla responsabilità per i danni derivanti dal prodotto.

12.2 Indipendentemente dal motivo giuridico – e compreso il ritardo (articolo 5.5), la garanzia per i vizi della cosa (articolo 10) e la garanzia per i vizi giuridici (articolo 11) - la responsabilità di RSI nei confronti del Committente è comunque limitata a un totale del quindici per cento (15%) del corrispettivo pattuito.

12.3 Fermo restando la responsabilità di cui agli articoli 12.1 e 5.5, RSI non risponde di danni patrimoniali o indiretti, compenso delle spese, lucro cessante, perdita della produzione, interruzioni dell'attività commerciale, di danni derivati da diritti di terzi, mancati utilizzi, dispendi finanziari, perdite d'interessi e diritti derivati da un acquisto di rimpiazzo effettuato, nonché della perdita di dati, informazioni e programmi derivati da un errore di software.

12.4 Salvi i diritti di risarcimento ai sensi della legge (articolo 12.1), i diritti al risarcimento danni si prescrivono entro dodici (12) mesi dall'insorgere del diritto stesso, dalla sua conoscenza o negligenza colposa da parte del Committente, impregiudicato l'articolo 10.2.

12.5 Sono escluse ulteriori responsabilità civili per danni da parte di RSI.

13. Diritto applicabile / Foro competente

13.1 I rapporti contrattuali tra RSI e il Committente sono regolati esclusivamente dal diritto italiano, con esclusione delle disposizioni in materia di conflitto di legge. Si esclude l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di vendita internazionali di beni mobili (CISG).

13.2 Per tutte le controversie risultanti direttamente o indirettamente dal rapporto contrattuale, unico foro competente è Roma, qualora il Committente sia un commerciante, una persona giuridica di diritto pubblico o un patrimonio speciale di diritto pubblico. RSI è tuttavia autorizzata ad adire le vie legali anche nella sede del Committente.

14. Validità del contratto

14.1 In caso d'inefficacia giuridica di singoli punti, tutte le restanti clausole del contratto rimangono vincolanti. Ciò non vale se l'insistenza nell'applicazione del contratto dovesse risultare eccessivamente onerosa per una delle parti.

14.2 Tutti gli accordi contrattuali – compresi i patti accessori – necessitano della forma scritta. Ciò vale anche per la deroga al requisito di forma scritta.

ROHDE & SCHWARZ ITALIA S.p.A., VIA TIBURTINA, 1095, 00156 ROMA, ITALIA

Ragione Sociale:

Luogo, data:

Firma:

Nome/Cognome

Titolo/Qualifica

Il Committente, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, previa rilettura approva specificamente i seguenti articoli delle condizioni generali: 5.5., 5.6. (clausola limitativa dei danni da ritardo), 5.7. (clausola limitativa del diritto di risolvere il contratto), 5.8. (decadenza dall'esercizio dei diritti derivanti dal ritardo), 6 (obbligo di accettazione e presa in consegna, limitazione della facoltà di opporre eccezioni alla consegna), 7 (passaggio del rischio, rinvio agli INCOTERMS), 10.2 (decadenza dal diritto di esercitare i diritti derivanti dai vizi), 10.9 (limitazione della responsabilità per vizi), 10.5. (limiti alla facoltà di opporre eccezioni derivanti dai vizi), 11.1 (decadenza dal diritto a far valere la violazione dei diritti di proprietà intellettuale), 12 (limitazione della responsabilità per danni), 13 (competenza esclusiva)
Ragione Sociale:

Luogo, data:

Firma:

Nome/Cognome

Titolo/Qualifica